

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO

I sez. civile-RG 1930/08

nelle persone dei Sigg.ri Magistrati



AG. ROSANGELA, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Forgione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via Magenta n. 30 giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nella causa RG 196/01

Appellante

Contro

CONDOMINIO IC., in persona dell'Amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovarmi Raitè di Como e Olga Invernizzi di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano, via del Caravaggio 19, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30.05.2008 la signora Ag. Rosangela proponeva gravame avverso la sentenza del Tribunale di Como n 32/08 con la quale veniva rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Como n. 1190/2000, ottenuto dall'Amministratore del Condominio ex art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione di contributi approvati dall'assemblea condominiale in data 21.01.2000.

La predetta opposizione si fondava unicamente su motivi di invalidità della delibera assembleare, non opposta nei termini, nella sostenuta accezione di nullità.

La signora Ag. proponendo appello avverso la sentenza di primo grado, contesta la decisione del Giudicante secondo cui "posto che Ag. ha posto a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo esclusivamente motivi che attengono alla presunta nullità della delibera assembleare del 21.01.2000, ne deriva il rigetto dell'opposizione medesima in quanto la domanda è inammissibile nel presente giudizio".

Al contrario, l'appellante sostiene che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ex art. 63 disp. att. c.c., "Il giudice, se funzionalmente competente, e se domandato, può decidere anche sulla nullità della delibera posta alla base del decreto ingiuntivo".

Ciò premesso, ed in riforma della impugnata sentenza, la signora Ag. chiede, in via principale, previo annullamento della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1119/2000 emesso dal Tribunale di Como in data 24.10.2000, previa dichiarazione di nullità della delibera assembleare opposta, e, per l'effetto, la restituzione di quanto nel frattempo pagato in base alla delibera nulla.

In subordine, l'appellante insta per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente determinazione dell'effettivo dovuto al Condominio IC..

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.



La Corte, verificata la ritualità del contraddittorio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

L'incombente veniva differito in ragione della intervenuta sostituzione del Consigliere relatore.

Alla udienza del 5.4.2011 la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Como ha correttamente sentenziato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Como ex art. 63 disp. att. c.c., formulata da Ag. Rosangela, in quanto fondata "unicamente su presunti motivi di nullità della delibera


assembleare 21.01.2000", a fronte della quale il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso, considerando la "domanda inammissibile nel presente giudizio".

Il Giudice di primo grado, nell'esporre in sentenza i motivi della decisione, ha correttamente fatto proprie le argomentazioni della giurisprudenza consolidatasi da più di un decennio sull'argomento ed in ultimo cristallizzatasi nella pronuncia della Cassazione Civile, Sez. Unite, 27.02.2007 n. 4421.

Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, anche eventualmente già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima; tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessine del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere" (così Cass. Civ. 27.02.2007 n. 4421; Cass. Civ. 18.02.2003 n. 2387; Cass.Civ. 08.08.2000 n. 10427).

Approfondendo la questione, il Giudicante di primo grado ha argomentato nel pieno rispetto dei principi di diritto affermati dalla Corte di legittimità secondo cui "Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve limitarsi ad accertare che il credito ingiunto sia fondato su deliberazioni con le quali siano stati approvati la spesa ed il relativo stato di

riparto e che l'opponente fornisca o meno la prova di aver corrisposto quanto dovuto, in difetto della qual prova deve rigettare l'opposizione, essendo ininfluente, in difetto di sospensione dell'esecutività delle deliberazioni da parte del giudice competente adito con l'impugnazione ex art. 1137 c.c., che le deliberazioni stesse possano o meno essere invalidate sotto qualsivoglia profilo (Cass. Civ. 07.03.2005 n. 4951; Cass. Civ. 19.10.2004 n.20484; Cass. Civ. 17.05.2002 n. 761; Cass. Civ. 13.10.1999 n. 11515)".



La ratio della normativa di riferimento e delle pronunzie citate è basata sulla obiettiva considerazione che al Condominio è necessario poter far fronte con regolarità alle relative spese e che all'uopo risulta imprescindibile la puntuale riscossione dei contributi dovuti dai condomini secondo il piano di riparto approvato dall'assemblea (Cass. Civ.9366/96).

Per soddisfare tale esigenza il legislatore ha predisposto un sistema di strumenti adeguatamente coordinati, come agevolmente desumibile da una lettura sistematica della disciplina elaborata al riguardo con la pertinente normativa civilistica di cui agli artt. 1130 c.c.. e 63 - comma 1° disp. att. c.c., anche in relazione agli artt. 633 e 634 c.p.c.

Il legislatore in primo luogo, nel ricomprendere tra le plurime attribuzioni dell'amministratore, il dovere di eseguire le deliberazioni della assemblea dei condomini (art. 1130 - 1° comma, sub. 1 c.c.) e di riscuotere i contributi ed erogare le spese

occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni (art. 1130 - 1° comma, sub. 3 c.c.), ha posto una sostanziale correlazione tra un dovere e l'altro, risultando evidente che l'adempimento del primo è condizionato, di fatto, all'adempimento del secondo.

Inoltre, al fine di consentire il tempestivo adempimento del dovere di riscossione dei contributi condominiali, il legislatore ha attribuito all'amministratore, con l'art. 63 disp. att. c.c., il potere di chiedere decreto ingiuntivo, al quale ha anche riconosciuto il carattere dell'immediata esecutività nei confronti dei condomini morosi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, senza neppure necessità d'autorizzazione alcuna da parte del detto organo deliberante (Cass. Civ. 27292/05; Cass. Civ. 29/00; Cass. Civ. 14665/99; Cass. Civ. 4900/98).

Correlativamente, nel riservare, con l'art. 1137 c.c., ad autonomo giudizio ogni controversia sull'invalidità delle deliberazioni assembleari, il legislatore ha escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa essere sollevata nell'ambito dell'eventuale opposizione al provvedimento monitorio (Cass. Civ. 24658/09).

L'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera, ma non può estendersi ai profili di nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno essere, come detto, fatti valere in via separata con l'impugnazione ex art. 1137 c e (Cass. Civ. 10427/00; Cass. Civ. 7569/94).

E' quindi evidente che la disciplina del condominio è da ricondurre a quella categoria di disposizioni che si pongono con carattere derogatorio nei confronti del principio generale di inesecutività del titolo ove impugnato con allegazione della sua originaria invalidità assoluta (nullità - inesistenza), essendo la stessa finalizzata all'immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli di autonoma considerazione (Cass. Civ. 08.08.2000 n. 10427).

Ne consegue che, proprio in ragione della diversità della materia del contendere, tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. c.c. e quello di impugnazione della deliberazione condominiale, in virtù della quale il decreto è stato concesso, non esiste continenza, né pregiudizialità necessaria (Cass. Civ. 2387/2003; Cass. Civ. 10427/2000; Cass. Civ. 7569/94).



L'inammissibilità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concesso ex art. 63 disp. att. c.c., della proposizione di profili di invalidità della delibera assembleare 21.01.2000, siano essi fondati su motivi di nullità e/o annullabilità della delibera (Cass. Civ. 10427/2000), rende superflua ogni ulteriore indagine di merito.

Non senza rilevare che relativamente alla delibera oggetto di causa (non impugnata dall'odierna appellante con separato giudizio ex art. 1137 c e e, quindi, allo stato, valida ed efficace), non appaiono ravvisabili ipotesi di nullità, ma al più di annullabilità, posto che i criteri di riparto non sono stati modificati, ma al più disattesi.

Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o

disattesa, così provvede:

respinge l'appello proposto da Ag. Rosangela avverso la sentenza impugnata, che

conferma integralmente;

condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in favore

del Condominio I.N.C.A.M. in € 224,00 per esborsi, € 807,00 per diritti ed € 1710,00 per

onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22.6.2011.

Il Consigliere estensore

Il Presidente